

STATUTO

ASSOCIAZIONE ANTIRACKET ED ANTIUSURA - TRAPANI

PREMESSA

L'Associazione Antiracket ed Antiusura - Trapani, intende promuovere e perseguire principi di legalità che consentano l'effettivo rispetto di uno dei diritti fondamentali: la libertà, in tutte le sue accezioni previste e tutelate dalla Costituzione italiana, dalle norme comunitarie, dalle convenzioni internazionali e dall'ordinamento giuridico interno.

L'Associazione opera nell'ambito della città di Trapani; potrà operare, inoltre, nei comuni ove non siano già costituite associazioni similari. In caso di costituzione di analoghe associazioni locali, in corso di attività già avviate dall'Associazione "Antiracket e Antiusura - Trapani", si concorderanno i modi e i tempi dell'attribuzione delle reciproche competenze in modo da consentire la prosecuzione delle attività già avviate.

L'attuale contesto storico, culturale e politico in seno al quale opererà l'Associazione, necessita di impegno sinergico di tutte le forze sociali e di uno sforzo costante affinché ogni tipo di illegalità e abuso possano essere contrastate ed eliminate. Il racket delle estorsioni, l'usura, l'illegalità diffusa che pervadono la Società contemporanea, impediscono, infatti, lo sviluppo delle attività economiche e professionali e la sicurezza dei cittadini. Tali fenomeni presentano, ormai, preoccupante diffusione e coinvolgono, quali vittime, operatori economici e commerciali, professionisti e semplici cittadini. E', pertanto, dovere giuridico e morale di chiunque contrastare tali fenomeni criminali, reagendo e denunciando all'Autorità competente tali reati.

Dinanzi alla logica perversa del sopruso, della prepotenza, dell'illegalità, l'Associazione intende agire con fermezza e fattiva operosità offrendo alle vittime opportunità di tutela dei propri diritti per la riaffermazione di quei principi di legalità e giustizia previsti e tutelati dall'ordinamento giuridico.

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 (Denominazione e Sede)

E' costituita l'Associazione denominata "Associazione Antiracket e Antiusura - Trapani", l'Associazione ha sede in Trapani, Via Principessa Mafalda di Savoia, 26, Cap 91100.

Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede, nonché istituire sedi e sezioni staccate, nell'ambito dei Comuni della provincia di Trapani.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 (Statuto e Regolamento)

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dal D.Lgs. n.460 del 4.12.1997 e dalle norme generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea, con la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, a norma dell'art. 21 c.c.

Lo Statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle "preleggi" al codice civile.

Il Regolamento che sarà deliberato dall'Assemblea in seduta ordinaria disciplina, in armonia con lo Statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.

TITOLO II Finalità dell'Associazione

Art. 3 (Finalità e scopo)

L'Associazione denominata "Associazione Antiracket e Antiusura - Trapani", apartitica e apolitica, senza fini di lucro né diretto né indiretto, persegue scopi di solidarietà sociale, e con l'azione diretta e personale dei propri aderenti, opera nel settore della promozione culturale, sociale ed economica.

L'Associazione ha lo scopo di:

- a) promuovere informazione e formazione per l'educazione all'uso responsabile del denaro, di concerto con i propri associati e sulla base di criteri di collegamento con le Istituzioni territorialmente competenti;
- b) promuovere informazione e formazione per la prevenzione dell'usura, di concerto con i propri associati e sulla base di criteri di collegamento di cui alla lettera a);
- c) fornire informazione e consulenza alle vittime dell'usura e del racket, di concerto con i propri associati e sulla base dei criteri di collegamento di cui alla lettera a);
- d) prestare assistenza e solidarietà alle vittime dell'usura ai sensi dell'art. 15 della legge n. 108 del 1996 e di eventuali successive modificazioni, ed alle vittime del racket ai sensi dell'art. 13 della legge n. 44 del 1999 e di eventuali successive modificazioni, di concerto con i propri associati e sulla base di criteri di collegamento di cui alla lettera a).

L'Associazione per perseguire le predette finalità opera mediante:

- le prestazioni degli associati che offrono gratuitamente le proprie competenze e abilità professionali;
- l'attuazione di propri autonomi progetti e/o l'adesione a progetti di Enti pubblici o privati che siano in armonia con le finalità dell'Associazione stessa;
- dipendenti o collaboratori retribuiti in conformità di legge.

Art. 4 (Attività)

L'Associazione svolge le seguenti attività senza fini di lucro e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente e/o indirettamente connesse:

- a) designare propri rappresentanti in consessi, enti o commissioni nei quali è richiesta la rappresentanza nell'interesse delle vittime dell'usura e del racket;
- b) costituirsi parte civile nei procedimenti penali;
- c) organizzare manifestazioni di tipo promozionale, culturale e qualsiasi altra attività anche di natura finanziaria inerenti alle finalità perseguite dall'Associazione;
- d) promuovere, organizzare e dirigere le iniziative necessarie per assicurare la tutela e l'assistenza delle vittime dell'usura e del racket;
- e) cooperare, anche a mezzo di adesione a federazioni di settore, con altri soggetti privati, associazioni, fondazioni ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità indicate nel presente Statuto;
- f) promuovere adeguate attività di studio, di progettazione, di informazione e di ricerca sui fenomeni attinenti alle tematiche di cui all'art. 3 del presente Statuto.

TITOLO III I Soci

Art. 5 (Adesione)

Il numero dei Soci è illimitato.

Possono aderire all'Associazione persone fisiche e giuridiche, Associazioni di categoria, Enti privati e pubblici, Organizzazioni Sindacali e qualsiasi aggregazione che ne abbiano fatto richiesta e che abbiano i requisiti previsti dallo Statuto.

In particolare, per le persone fisiche sono requisiti essenziali:

- la residenza, il domicilio o, comunque, almeno la dimora nel territorio della provincia di Trapani;
- l'assenza di una delle condizioni previste all'art.8 lett. a) e c) del presente statuto;

Per le imprese sono requisiti essenziali:

- l'esercizio di attività d'impresa, di qualsivoglia natura, diretta o indiretta nel territorio della provincia di Trapani;
- il possesso, relativamente a tutti gli amministratori, dei requisiti previsti dalle vigenti normative in materia di legislazione antimafia e successive modifiche ed integrazioni;
- l'assenza in capo agli amministratori di una delle condizioni di cui all'art.8 lett. a) e c) del presente statuto.

E' demandata al regolamento che sarà deliberato in sede assembleare la previsione di ulteriori requisiti per l'ammissione a Socio.

Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione e il presente Statuto in qualità di Soci fondatori e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo, in qualità di Soci ordinari.

L'ammissione all'Associazione, su domanda scritta del richiedente, è deliberata dal Consiglio Direttivo con maggioranza assoluta dei componenti.

Il Consiglio Direttivo può accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione di appartenenza; può anche accogliere l'adesione di chiunque fornisca apporto economico alle attività dell'Associazione in qualità di Socio sostenitore, nonché nominare Soci onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa. Soci sostenitori e Soci onorari non sono soggetti ad elettorati attivo e passivo, ma potranno partecipare alla discussione e al dibattito delle sedute dell'Assemblea.

Ogni Socio deve essere registrato su apposito Registro Soci.

Art. 6 (Diritti)

I Soci hanno diritto:

- a) di partecipare alle assemblee e di votare direttamente o per delega (solo a favore di altri soci), ciascun socio non può avere più di una delega;
- b) di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) di dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo (tale recesso ha efficacia dal momento in cui il Consiglio Direttivo riceve la volontà di recesso);
- e) di proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- f) di voto per l'approvazione del bilancio, per le modificazioni dello Statuto, per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione e su tutte le decisioni di competenza dell'Assemblea dei Soci.

**Art. 7
(Doveri)**

I soci sono obbligati a:

- a) osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- b) svolgere le attività preventivamente concordate;
- c) mantenere un comportamento, sia all'interno che all'esterno dell'Associazione, conforme alle finalità della stessa;
- d) assicurare il versamento dei contributi associativi nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.

**Art. 8
(Espulsione – Sospensione - Incompatibilità)**

La perdita della qualifica di socio e la conseguente espulsione dall'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea e può verificarsi:

- a) per gravi fatti a carico del socio. Intendendosi per tali l'essere stato rinviato a giudizio per qualsiasi delitto non colposo ovvero, comunque, per qualsiasi tipo di reato che l'Associazione si prefigge di contrastare, punito con la reclusione, l'arresto, la multa e/o l'ammenda; l'essere stato espulso e/o radiato dalle pubbliche istituzioni; l'essere o essere stato destinatario di pena accessoria dell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; l'essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione dell'Autorità di pubblica sicurezza. Nelle more della conclusione del procedimento di espulsione dall'Associazione per i fatti sopra descritti, il Consiglio Direttivo dispone la sospensione del socio che risulti indagato per gli stessi reati per i quali è prevista l'espulsione.
- b) per inadempienze. Intendendosi per tale il comportamento del socio che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o deliberazioni degli organi sociali, o si renda reiteratamente moroso nel pagamento delle quote associative. La morosità si concretizza quando il socio sia rimasto inadempiente, nonostante l'avviso di costituzione in mora notificatogli successivamente all'omesso versamento di una annualità di quota associativa.
- c) per comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione.
- d) per decesso.
- e) per dimissioni.

L'espulsione e/o la sospensione hanno effetto dalla notifica del relativo provvedimento, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stato adottato.

Il socio nei cui confronti è stato avviato il procedimento di espulsione o sospensione, può chiedere di essere sentito, in contraddittorio, dinanzi al Comitato dei Garanti.

E' incompatibile la qualifica di socio con lo svolgimento, contemporaneo, di responsabile, a qualsiasi livello, di incarichi di segretario e/o presidente di partiti politici, sindaco, componente giunta comunale, consigliere comunale, presidente Provincia regionale, componente giunta provinciale, consigliere provinciale, presidente o componente giunta di governo regionale, parlamentare regionale, nazionale ed europeo.

Le persone giuridiche private o pubbliche non possono designare propri rappresentanti che svolgano le funzioni predette.

**TITOLO IV
Gli organi sociali**

**Art. 9
(Organi dell'Associazione)**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Segretario-Tesoriere;
- f) il Collegio dei Revisori;
- g) il Comitato dei Garanti.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un ulteriore triennio.

Le cariche associative sono elettive e gratuite. Ai soci che ricoprono cariche associative spetta il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dalla disciplina fiscale.

Art. 10 (Assemblea)

Composizione.

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione.

L'Assemblea è di norma presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è convocata dal Consiglio Direttivo.

Convocazione.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, entro il mese di Aprile, o entro il mese di Giugno quando particolari esigenze lo richiedano, per l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, o su richiesta del Presidente stesso o di almeno un terzo degli associati o di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata invece in seduta straordinaria per le modifiche dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto, nonché per lo scioglimento dell'Associazione stessa e la devoluzione del patrimonio.

L'ordine del giorno e la convocazione devono pervenire ai soci, almeno dieci giorni prima della data prevista, curando la relativa notifica ai singoli soci, o per posta (con raccomandata a.r.) o a mezzo fax o a mezzo e-mail.

Validità.

Ai sensi dell'art. 20 cc. l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno ventiquattro ore.

Deliberazioni.

Ai sensi dell'art. 21 cc. le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati in prima convocazione e della metà più uno in seconda convocazione.

In caso di insufficienza del quorum sopra previsto in seconda convocazione, il Consiglio procederà ad una terza convocazione dell'Assemblea che, in tale ulteriore seduta, delibererà a maggioranza dei presenti.

Competenze.

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'elezione del Consiglio Direttivo;
- b) l'elezione del Collegio dei Revisori e del Comitato dei Garanti;
- c) l'approvazione del Regolamento interno;
- d) l'approvazione del programma e del bilancio preventivo;
- e) l'approvazione della relazione di attività e del bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- f) la deliberazione delle attività e delle iniziative proposte dal Consiglio Direttivo;
- g) la ratifica dei provvedimenti di competenza della stessa adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- h) la deliberazione sulle convenzioni, che saranno stipulate dal Presidente o suoi delegati, con altri enti o soggetti e le modalità di attuazione delle stesse;
- i) la deliberazione su ogni altro argomento demandato all'Assemblea per legge o dallo Statuto e su ogni argomento messo all'ordine del giorno.

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) la modifica dello Statuto e dell'Atto Costitutivo;
- b) lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori determinandone poteri e funzioni;
- c) l'eventuale devoluzione del patrimonio residuo ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore.

Verbalizzazione.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto dal Presidente nella sede dell'Associazione; ogni socio ha diritto di consultare il verbale.

Art. 11 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque a un massimo di undici membri eletti tra i soci nel corso dell'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per non più di un altro triennio.

Nella sua prima riunione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario-Tesoriere e affida incarichi ad altri componenti.

Il Consiglio si riunisce su convocazione scritta del Presidente, almeno una volta ogni 3 mesi. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, dovrà essere inviato, anche a mezzo fax o posta elettronica, ai Consiglieri almeno otto giorni prima della riunione.

In caso di urgenza gli avvisi di convocazione potranno essere inviati tre giorni prima di quello fissato per la riunione a mezzo telegramma o fax o posta elettronica con convalida di avvenuta ricezione.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voto, prevarrà il voto del Presidente. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale da collocare nel Registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo specificamente:

- a) svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- b) esercita, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- c) può emanare regolamenti e norme interne nell'ambito del presente Statuto, da sottoporre a ratifica della prima Assemblea ordinaria utile;
- d) predispone la relazione finanziaria ed il bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 giugno di ogni anno successivo alla chiusura di esercizio. Entro il 31 dicembre di ogni anno delibera il bilancio preventivo e le modalità e la quantità dei contributi associativi dell'anno seguente;
- e) convoca l'Assemblea straordinaria dei soci tutte le volte in cui la maggioranza dei

propri componenti lo ritenga necessario.
In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti, i restanti consiglieri devono, entro 30 giorni, convocare l'Assemblea per il rinnovo totale del Consiglio.

Art. 12 (Il Presidente)

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, a maggioranza di voti, dura in carica per il periodo di tre anni ed è rieleggibile solo per un altro triennio.

Almeno un mese prima della scadenza, il Presidente - su delibera del Consiglio Direttivo - convoca l'Assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo.

Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

Rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale dell'Assemblea.

E' autorizzato - previa delibera del Consiglio Direttivo - a eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, enti e privati, rilasciando liberatorie quietanze, purché non in contrasto con gli scopi perseguiti dall'Associazione e richiamati nel presente Statuto.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivazione, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, fino alla successiva riunione del Consiglio Direttivo, da convocare entro 30 giorni e non oltre.

In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente verrà sostituito dal Vice Presidente con i compiti di cui al successivo art. 13.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 13 (Il Vice Presidente)

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

In caso di vacanza del Vice Presidente, il Presidente riunirà il Consiglio Direttivo che provvederà alla sua nomina.

Art. 14 (Il Segretario-Tesoriere)

Redige i verbali dell'Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo.

E' responsabile del protocollo della corrispondenza e tiene aggiornato l'elenco dei Soci.

Cura l'inventario di tutti i beni dell'Associazione e con il Collegio dei Revisori provvede alla compilazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori stesso.

Cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili.

Art. 15 (Il Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, tutti eletti dall'Assemblea, purché dotati di adeguata professionalità, con l'esclusione dei membri del Consiglio Direttivo.

Il Collegio adempie sue funzioni ispettive sulla gestione amministrativa dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea nella sua convocazione ordinaria.

L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo contenente l'ordine del giorno deve essere inviato anche ai membri del Collegio dei Revisori che possono partecipare alle riunioni del

Consiglio con parere consultivo.

Il Collegio esercita tutte le funzioni disciplinate dagli art. 2403 ss. del codice civile.

Art. 16 (Il Comitato dei Garanti)

L'Assemblea può eleggere un Comitato dei Garanti costituito da tre membri.

Il Comitato decide sui reclami presentati avverso i provvedimenti del Consiglio Direttivo che respingono le domande di ammissione di cui all'art. 5, nonché, motivatamente, sui ricorsi avverso i provvedimenti di espulsione o sospensione deliberati secondo le procedure di cui all'art. 8.

Il Comitato ha il compito di esaminare le controversie fra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi e fra gli Organi stessi.

Il Comitato sente il socio che ha chiesto l'audizione in contraddittorio a seguito di avvio di espulsione o sospensione per i motivi di cui all'art. 8.

Giudica *ex bono et equo* senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

TITOLO V Il Patrimonio e le Entrate

Art. 17 (Il Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni immobili, beni mobili registrati, beni mobili e denaro, che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, purché non in contrasto con gli scopi perseguiti dall'Associazione e richiamati dal presente Statuto.

I beni acquistati dall'Associazione e ad essa intestati devono risultare elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e che può essere consultato dai Soci.

Art. 18 (Le Entrate)

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- b) contributi di privati;
- c) contributi o finanziamenti dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati;
- a) esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi o finanziamenti di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari accettati dall'Assemblea con beneficio di inventario;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività istituzionali;
- h) oblazioni volontarie e contribuzioni straordinarie dei soci;
- i) ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate, viv comprese quelle derivanti da gestione di beni confiscati dallo Stato ed assegnati all'Associazione;
- j) quote associative.

TITOLO VI Il Bilancio

Art. 19 (Bilancio consuntivo e preventivo)

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e si chiude il 31 dicembre.

Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2008.

Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno, è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei Soci.

Entro il mese di Dicembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea (che provvederà con le stesse modalità previste per il bilancio consuntivo) il bilancio preventivo contenente, in singole voci, le previsioni delle entrate e delle spese relative all'esercizio annuale successivo, previa predisposizione della relazione da parte del Collegio dei Revisori.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti nell'Associazione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 20 (Controllo sul bilancio)

Il bilancio consuntivo e preventivo è controllato dal Collegio dei Revisori. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.

Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'Assemblea.

TITOLO VII Scioglimento – Cessazione – Disposizioni finali

Art. 21 (Scioglimento e Cessazione)

Lo scioglimento o la cessazione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati in prima convocazione e della metà più uno in seconda convocazione.

In caso di insufficienza del quorum sopra previsto in seconda convocazione, il Consiglio procederà ad una terza convocazione dell'Assemblea che, in tale ulteriore seduta, delibererà a maggioranza dei presenti.

In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni rimanenti dopo la liquidazione saranno devoluti ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione agli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e le modalità della liquidazione.

Art. 22 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.